SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 agosto 1998.

Determinazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca di incarichi dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con cui viene disciplinato in via generale il sistema per il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dal comparto «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», sottoscritto in data 10 novembre 1997;

Considerato che, a norma dell'art. 26, comma 2, del sopraindicato contratto collettivo nazionale di lavoro, ciascuna amministrazione formula in via preventiva i criteri e le modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e che tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli articoli 9 e 11, seguita, su richiesta, da esame ai sensi dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 5 del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro ove è previsto che ciascuna amministrazione informa in via preventiva le rappresentenze sindacali sui criteri generali che l'amministrazione stessa intende seguire per l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, procedendo ad un incontro per l'esame delle materie medesime a richiesta delle rappresentanze sindacali e secondo quanto previsto dall'art. 5 citato;

Considerato che nei giorni 3, 9 e 16 marzo 1998 si sono svolti gli incontri congiunti con le rappresentanze sindacali dei vigili del fuoco il cui esito risulta dai verbali redatti a norma dell'art. 5, comma 5, citato;

Tenuto conto che in data 27 giugno 1998 alle rappresentanze sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato comunicato il testo recante i criteri, ex art. 26, comma 2, elaborato a seguito dell'avvenuto esame congiunto, nonché i relativi verbali degli incontri;

Ritenuto che con la predetta procedura d'informazione preventiva e di esame, ai sensi degli articoli 4 e 5 citati, siano stati assolti gli oneri d'informazione previsti dall'art. 26, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per cui l'amministrazione può procedere alla determinazione definitiva dei criteri nonché delle relative modalità;

Determina

i criteri e le modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come risultano negli allegati *A* e *B,* che costituiscono parte integrante del presente atto.

L'atto di determinazione dei presenti criteri verrà reso pubblico a cura della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi nelle forme più idonee a garantire la massima diffusione.

Il presente atto verrà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 17 agosto 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 272

ALLEGATO *A*

I) CRITERI PER L'AFFIDAMENTO
E L'AVVICENDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

L'Amministrazione provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali sulla base dei principi generali dettati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, come recepito dall'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro, tenendo conto di:

A) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

B) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

A) *Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.*

Per l'applicazione si prendono in considerazione:

l'attività prevalente dell'ufficio e le situazioni di particolare criticità;

la rilevanza dell'ufficio, ai sensi del decreto ministeriale n. 96/3401 del 10 marzo 1998;

i compiti istituzionalmente attribuiti ai singoli uffici dirigenziali nonché gli obiettivi e i programimi fissati.

B) *Attitudini e capacità professionali.*

Per l'applicazione si prendono in considerazione:

i risultati conseguiti nella direzione di precedenti uffici dirigenziali con riferimento al grado di scostamento accertato ex art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

l'esperienza già acquisita in precedenti incarichi dingenziali, con riferimento alla durata, al livello e al tipo di attività degli uffici diretti nonché alla funzione dirigenziale da attribuire;

gli ulteriori incarichi ricoperti, quali reggenze a scavalco e di uffici dirigenziali di livello superiore conferiti con atti formali, in relazione anche alla durata;

il possesso di particolari requisiti derivanti da specializzazioni professionali rilevanti ai fini dell'incarico da conferire (seminari, stages, corsi di specializzazione, gruppi di lavoro, pubblicazioni);

l'attitudine dimostrata sulla base dei complessivi precedenti di servizio, con particolare riguardo alla qualità dei rapporti interni ed esterni.

A parità di condizioni, si procede alla scelta sulla base degli ulteriori elementi, nell'ordine indicati:

1) anzianità di servizio nella qualifica:

2) permanenza nella stessa sede;

3) preferenze espresse dagli interessati.

In relazione all'incarico da attribuire, il procedimento di conferimento riguarda:

1) i neopromossi, tenendo presenti i seguenti criteri particolari:

esperienze professionali già acquisite, con riferimento ai titoli di servizio posseduti (funzioni di reggenza, supplenza o vicarie svolte in precedenza);

particolari conoscenze tecnico-professionali attinenti gli incarichi da conferire, che configurino una specifica professionalità;

posizione nella graduatoria di fine corso;

2) il dirigente alla scadenza prevista dell'incarico rivestito;

3) i dirigenti soggetti a revoca anticipata dell'incarico a norma degli articoli 26 e 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro;

4) qualsiasi dirigente, anche prima della scadenza dell'incarico, per motivate ragioni organizzative e gestionali connesse alle peculiari esigenze, alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nell'ufficio da conferire, tenuto conto delle particolari attitudini e capacità professionali possedute.

Nel caso sia necessario il ricorso a reggenze si utilizzano i seguenti criteri:

professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di uffici dirigenziali, in rapporto all'incarico e al livello del medesimo;

vicinanza di sede che comporti una riduzione degli oneri a carico dell'Amministrazione e il più agevole svolgimento dell'incarico;

conoscenza del territorio;

anzianità di servizio nella qualifica, a parità degli altri elementi;

temporaneità dell'incarico.

In caso di particolare urgenza, debitamente motivata con riferimento a specifiche obiettive condizioni di necessità l'Amministrazione può procedere d'ufficio sulla base dei principi generali di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.

II) CRITERI PER LA REVOCA ANTICIPATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

In conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro la revoca anticipata rispetto alla scadenza di un incarico può avere luogo solo per motivate ragioni organizzative e gestionali oppure in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

III) ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, applicando di norma il sistema della rotazione.

A tale fine, la rotazione avverrà di norma secondo i seguenti criteri:

gli incarichi vengono conferiti per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni;

essi possono essere rinnovati sulla base di domanda motivata del dirigente interessato, da presentarsi entro il 31 dicembre precedente l'anno di scadenza, o per urgenti esigenze di servizio che richiedano una ulteriore conferma dell'incarico per un periodo determinato, anche inferiore a due anni;

ottenuto un incarico non può essere chiesto il passaggio ad uno nuovo prima di due anni.

IV) DISPOSIZIONI FINALI

All'atto della formale adozione dei presenti criteri, i dirigenti s'intendono temporaneamente riconfermati nei posti di funzione al momento ricoperti per un periodo di due anni, ferma restando la facoltà per gli stessi di richiedere l'avvicendamento ad un posto vacante, e fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalutare in qualsiasi momento la situazione ai fini della permanenza nell'incarico stesso secondo i criteri indicati ai punti precedenti.

Al termine del periodo suddetto, si terrà conto del servizio cumulativamente svolto nel medesimo ufficio ai fini del computo dei limiti ordinari di permanenza come stabiliti in precedenza e, ove non ricorrano le particolari condizioni per una riconferma nell'ufficio, l'Amministrazione procederà all'avvicendamento sulla base dei criteri stabiliti.

Per l'affidamento, l'avvicendamento, la revoca di incarichi dirigenziali, e nel caso di reggenze, si procede con atti scritti e motivati, previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.

ALLEGATO *B*

MODALITÀ

Comunicazione delle disponibilità.

A norma dell'art. 26, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'amministrazione comunica ai dirigenti del Corpo gli uffici dirigenziali che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a seguito di situazioni già definite o comunque già prevedibili, nonché quelli che, liberatisi nell'anno precedente, alla data del 31 dicembre risultavano ancora vacanti.

Tale comunicazione viene indirizzata a tutti i dirigenti del Corpo, così operando anche da generale avviso dell'avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

In ogni caso non verranno comunicati gli uffici che si rendono disponibili proprio in conseguenza del piano annuale di movimenti.

Presentazione delle domande.

La domanda del dirigente è uno strumento di partecipazione al procedimento di conferimento, ovvero il mezzo con il quale l'interessato fa conoscere — non solo il proprio gradimento per un certo incarico — ma anche la disponibilità all'avvicendamento o l'interesse alla conferma nell'incarico ricoperto.

Nella domanda i dirigenti dovranno indicare:

a) il proprio interesse per uno o più degli uffici indicati come disponibili dall'amministrazione;

b) l'ulteriore preferenza per altri uffici che, seppure al momento non disponibili, potrebbero divenirlo per risulta del piano di movimenti;

c) elementi attitudinali o professionali utili in base ai criteri stabiliti;

d) elementi obiettivi a sostegno dell'eventuale richiesta di conferma.

L'eventuale revoca della richiesta presentata dovrà essere adeguatamente motivata, con riferimento a circostanze sopravvenute.

Revoca anticipata degli incarichi dirigenziali.

Ove non sussistano ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione utilizzerà la seguente procedura:

1) fase dell'avviso dell'avvio del procedimento: a norma della legge n. 241/1990, verrà data motivata notizia delle ragioni dell'avvio del procedimento;

2) fase del contraddittorio: l'amministrazione acquisisce in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato, che potrà essere assistito e/o rappresentato da un esponente sindacale, o da un legale di fiducia; dei risultati viene informato il dirigente;

3) fase della formalizzazione: a norma dell'art. 26, comma 7, la revoca dell'incarico precedente viene disposto con atto scritto e motivato, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993;

4) fase dell'individuazione del nuovo incarico: ai fini del nuovo incarico da conferire, si seguono i criteri stabiliti ai punti precedenti, salva l'applicazione dell'art. 27, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro.

È fatta salva altresì l'applicazione degli articoli 31 e 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

98A8122

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Car-Mec S.r.l., in Malnate.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 17 febbraio 1998 con la quale la Car-Mec S.r.l., con sede in Malnate, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 47.743.100 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 9.600.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 38.143.100;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 38.143.100 dovuto dalla Car-Mec S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Varese nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8047

DECRETO 20 luglio 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Buona stampa S.p.a., in Ercolano.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 13 marzo 1998 con la quale la Buona spampa S.p.a., con sede in Ercolano, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 611.125.510 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Campania, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 162.376.959 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 448.748.551;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 448.748.551 dovuto dalla Buona stampa S.p.a. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8045

DECRETO 20 luglio 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Foal S.r.l., in Torino.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 18 dicembre 1997 con la quale la Foal S.r.l., con sede in Torino, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo importo di L. 294.883.310 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 73.720.080 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 221.163.230;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 221.163.230 dovuto dalla Foal S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8046

DECRETO 20 luglio 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Termoidraulica Ve.Ma. S.n.c., in Santa Sofia.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 5 dicembre 1997 con la quale la Termoidraulica Ve.Ma. di Versari Giovanni & C. S.n.c., con sede in Santa Sofia, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo a pene pecuniarie ILOR afferente gli anni di imposta 1991 e 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per l'importo di L. 73.174.000 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 14.634.800 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 58.539.200;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 58.539.200 dovuto dalla società Termoidraulica Ve.Ma. di Versari Giovanni & C. S.n.c. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Forlì nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8049

DECRETO 7 agosto 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Montaggi Sud S.n.c., in Soleto.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 6 ottobre 1997 con la quale la Montaggi Sud S.n.c., con sede in Soleto, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 63.660.170 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Puglia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 12.735.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 50.925.170;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 50.925.170 dovuto dalla Montaggi Sud S.n.c. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Lecce nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8050

DECRETO 7 agosto 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società La Vecchia Napoli S.n.c., in Arzano.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 31 dicembre 1997 con la quale la società La Vecchia Napoli S.n.c., con sede in Arzano, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente gli anni di imposta 1988 e 1989, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1994 e giugno 1995 per il complessivo importo di L. 60.434.290 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1º luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Campania, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 13.000.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 47.434.290;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 47.434.290 dovuto dalla società La Vecchia Napoli S.n.c. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Napoli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8051

DECRETO 7 agosto 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Croce verde goriziana, in Gorizia.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 14 giugno 1997 con la quale la Croce verde goriziana, con sede in Gorizia, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1996 per il complessivo importo di L. 58.411.550 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, invero la predetta istituzione svolge un servizio pubblico essenziale tanto più rilevante in quanto esercitato prevalentemente da volontari che non si prefiggono certamente il conseguimento di lucro;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 3.968.875 e dello sgravio ottenuto, l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 12.953.345;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 12.953.345 dovuto dalla Croce verde goriziana è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Gorizia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8052

DECRETO 7 agosto 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Bellesi Augusta, in Macerata.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 11 novembre 1997 con la quale la ditta Bellesi Augusta, con sede in Macerata, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 9.266.120 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per le Marche, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 1.973.230 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 7.292.890;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 7.292.890 dovuto dalla ditta Bellesi Augusta è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Macerata nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A8053

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 agosto 1998.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad includere un sanitario nella équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 2 febbraio 1998.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è stata autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna in data 7 luglio 1998 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicenbre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 49, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

Fuga dott. Giovanni, professore associato, della azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A8123

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 agosto 1998.

Istituzione del riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» da assegnarsi a comuni italiani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344: «Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale» e in particolare l'art. 2 che prevede azioni per le città amiche dell'infanzia tra gli interventi innovativi in materia di sostenibilità ambientale;

Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio da Janeiro nel 1992 relativi all'attuazione dell'agenda 21, con l'impegno a promuovere entro il 1996 l'avvio di agende 21 locali;

Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale sugli insediamenti umani - Habitat II, tenutasi a Istanbul nel 1996 relativi alla promozione di politiche di riqualificazione ambientale e sociale delle aree urbane;

Vista la Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

Visto il decreto 6 giugno 1996 con il quale viene attribuita, tra le altre, delega al Sottosegretario di Stato per l'attuazione del progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini»;

Vista l'intesa di programma stipulata tra il Ministero dell'ambiente, il comitato italiano per l'UNICEF e il comune di Roma dell'11 febbraio 1997;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'ambiente e il comitato italiano per l'UNICEF dell'8 luglio 1998;

Visto il piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza;

Visti i pareri delle commissioni ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1998 e del Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 1998 e le relative osservazioni, espresse in conformità con l'art. 2 della legge n. 344 dell'8 ottobre 1997;

Considerato che tra le azioni previste dal progetto «Città sostenibili delle bambine e dei bambini» promosso dal Ministero dell'ambiente è prevista la istituzione del riconoscimento di «Città sostenibile delle bambine e dei bambini»;

Considerati gli esiti degli incontri seminariali promossi dal Ministero dell'ambiente e svoltisi a Firenze il 22 e 23 giugno 1998 e a Sirolo l'11 e il 12 luglio 1998, nel corso dei quali i partecipanti hanno sottolineato l'importanza della promozione di azioni di sostegno e di incentivazione agli enti locali per attuare interventi volti a migliorare la qualità della vita urbana delle bambine e dei bambini;

Considerata l'opportunità di avviare in fase sperimentale per l'anno 1998 l'attribuzione del riconoscimento di «Città sostenibile delle bambine e dei bambini»;

Considerata la necessità che le città italiane siano sostenute e stimolate a partecipare alla Campagna europea delle città sostenibili, grazie alla quale le agende 21 locali sono occasioni per lanciare programmi per migliorare la qualità ambientale in particolare a favore dell'infanzia;

Ravvisata l'opportunità di attivare un maggiore e capillare coinvolgimento dei comuni, promuovendo iniziative di supporto alle azioni da questi messe in atto, a favore delle iniziative relative a specifici interventi mirati al miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle bambine;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità indicate in premessa, viene istituito il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» da assegnarsi a comuni italiani.

Art. 2.

Considerato il carattere sperimentale dell'iniziativa, per l'anno 1998 all'attribuzione del riconoscimento possono partecipare i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Art. 3.

Per l'anno 1998 in prima applicazione e nella fase sperimentale la selezione dei comuni per l'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base dei seguenti criteri:

1) aver realizzato (o avere in corso di realizzazione avanzata) specifiche iniziative relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto (punteggio relativo al comma 2 dell'allegato).

È l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione del riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione di alcune azioni in campo ambientale di sicuro interesse per l'intera città, ma individuando azioni rispondenti in maniera più diretta alle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia;

2) aver coinvolto i minori nelle attività e nelle iniziative proposte così come previsto dall'art. 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia (punteggio relativo al punto 4 dell'allegato);

3) essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi, relativamente alle due aree tematiche: culturale e istituzionale, specificate in allegato, in maniera coordinata all'avvio o alla realizzazione di azioni di competenza locale volte al miglioramento delle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana dell'infanzia (punteggio relativo ai commi 5 e 6 dell'allegato).

Si considera come criterio preminente l'attuazione (effettiva o in corso d'opera) di azioni relative alle due aree tematiche suindicate, nei termini descritti di seguito. Il criterio ha lo scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui la realizzazione, indicata al punto 1, sia inserita in modo coerente.

Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento con altre amministrazioni competenti, così come previsto dal piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto.

I comuni dovranno documentare gli elementi sopra citati:

1) specificando la fonte del dato;

2) facendo riferimento all'anno in corso o all'ultimo, ma fornendo anche dati di serie storica utili a dimostrare l'eventuale miglioramento in atto (ultimi 5 anni, max 10 anni);

3) fornendo documenti ufficiali che certifichino l'informazione (dichiarazione del sindaco o dell'assessore, copia di delibere o altro).

Le iniziative verranno valutate e selezionate se sapranno dimostrare:

1) il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini nella valutazione delle iniziative attuate o in corso di attuazione;

2) il carattere innovativo dei progetti (per es. approccio integrato ai problemi ambientali urbani, uso di nuove tecnologie o sistemi di gestione, ecc.)

3) il carattere dimostrativo, pilota (un'iniziativa tesa a sperimentare soluzioni avanzate, non di routine);

4) le potenzialità di disseminazione (un'iniziativa locale, ma che possa rappresentare un esempio attuabile anche in altre città);

5) la capacità di dialogo con la città, il carattere di compartecipazione (che coinvolga in modo attivo diversi soggetti locali: imprese associazioni, ecc.);

6) gli effetti positivi sulla riqualificazione professionale e occupazionale (da documentare quantitativamente);

7) l'impegno finanziario e l'effettiva volontà «politica» dell'amministrazione a proseguire con l'iniziativa.

L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il «progetto» che sarà valutato dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione del riconoscimento di cui all'art. 4.

L'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base della verifica dell'esistenza delle condizioni qualitative, che i comuni dovranno dimostrare, valutate attraverso indicatori e l'assegnazione di un punteggio da parte della commissione giudicatrice.

Gli indicatori relativi all'area ambientale sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto, e sono rilevati utilizzando l'apposita scheda di rilevazione.

Le operazioni di compilazione delle schede, a cura della commissione, sono descritte nell'allegato tecnico.

Art. 4.

Il riconoscimento di «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» sarà assegnato dal Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre 1998, sulla base delle conclusioni della commissione giudicatrice.

Il riconoscimento sarà assegnato ai comuni che avranno raggiunto una soglia minima di punti 18 (diciotto).

Il riconoscimento consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministro dell'ambiente.

I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza.

Un premio, che non potrà superare l'importo di lire 200 milioni, potrà essere attribuito ad un comune o suddiviso tra due comuni, nel caso in cui i progetti avranno ottenuto il maggior punteggio e saranno maggiormente rispondenti alle linee guida del presente decreto.

Art. 5.

La commissione è composta da undici membri così individuati:

un ragazzo nominato dal Coordinamento nazionale dei consigli dei ragazzi;

due ragazzi designati tra i ragazzi indicati dalle associazioni che hanno partecipato all'incontro di Sirolo citato in premessa;

tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero degli affari sociali;

due rappresentanti della conferenza Stato-Città;

un rappresentate del comitato italiano per l'UNICEF;

un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Art. 6.

Il «progetto» di cui all'art. 3 deve essere inviato entro il 31 ottobre 1998 al seguente indirizzo:

Segretariato permanente del Forum internazionale «Verso città amiche delle bambine e dei bambini», c/o Comitato italiano per l'UNICEF, via Vittorio Emanuele Orlando n. 83 - 00185 Roma.

La commissione giudicatrice terminerà i propri lavori entro il 15 dicembre 1998.

Art. 7.

Gli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento, determinati nella complessiva somma di lire 200 milioni, graveranno sul capitolo n. 8505 (di nuova istituzione) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per le registrazioni di legge.

Roma, 3 agosto 1998

p. *Il Ministro:* CALZOLAIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 223

ALLEGATO

Le iniziative selezionate sulla base dei criteri indicati all'art. 3 saranno valutate secondo gli indicatori di seguito individuati per l'area tematica ambientale:

Area ambientale	Indicatori
Sub-area:	
Riduzione inquinamento atmosferico	- realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici scolastici - realizzazione di barriere verdi a tutela dei campi di gioco - potenziamento dei mezzi pubblici o collettivi a servizio delle scuole
Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico	- diminuzione della popolazione infantile esposta a livelli > 65 dB(A) e > 3 volt/metro - inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi
Eco-gestione dei rifiuti solidi urbani	- contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di studio e tempo libero
Fruibilità/praticabilità degli spazi	- recupero e manutenzione spazi esterni condominiali per la realizzazione di cortili verdi - recupero e manutenzione spazi interni condominiali per la realizzazione di locali ad uso comune - recupero e manutenzione edifici scolastici secondo criteri di eco-compatibilità - accessibilità agli spazi scolastici extra orario di lezione - accessibilità agli spazi fluviali e marini
No alle barriere architettoniche	- negli edifici pubblici di interesse collettivo - nei marciapiedi - nei mezzi di trasporto pubblico
Potenziamento aree verdi: mq/ab. distinti in	- verde attrezzato pubblico - verde sportivo pubblico - parchi naturali
Modifica interazione uomo/ambiente:	- numero iniziative/contenuti programmi per l'educazione ambientale
Mobilità	- realizzazione di percorsi «sicuri», piste ciclabili - creazione oasi pedonali - segnaletica stradale indirizzata all'infanzia

1. Saranno valutati i comuni che abbiano attivato (o abbiano in corso di avanzata attivazione) iniziative corrispondenti almeno a n. 8 indicatori tra quelli selezionati di cui ognuno riferito ad una sub-area diversa

2. Ogni indicatore sarà valutato con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 3 in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art. 3 del presente decreto, utilizzando la seguente scheda di valutazione:

AREA DI INDAGINE	
indicatore	dati di rilevazione (V)

3. Il punteggio massimo ottenibile sulla base degli otto indicatori e della relativa valutazione è pari a punti 24.

4. Rispetto al punteggio massimo ottenuto per la valutazione degli otto indicatori, una quota ulteriore fino ad un massimo del 10% del punteggio stesso verrà assegnato in relazione all'effettivo e diretto coinvolgimento delle bambine e dei bambini come indicato all'art. 3.

5. Un punteggio ulteriore pari a 1 per ogni singolo indicatore, sarà attribuito ai comuni che dimostreranno di aver avviato azioni rientranti anche nelle seguenti aree:

Area culturale	Indicatori
Promozione dell'incontro: manifestazioni, fiere, feste, distinte in: (numero)	- «per» le bambine ed i bambini - «con» le bambine ed i bambini
Valorizzazione/storicizzazione	- numero programmi specifici (p.e. «adozione» di spazi o edifici significativi da parte delle bambine e dei bambini)

Area istituzionale	Indicatori
Impegno sui temi della convenzione sui diritti dell'infanzia	- inserimento nello statuto comunale
Spesa pubblica a favore dell'infanzia	- % dei fondi comunali destinati per anno
Partecipazione	- sindaco amico dell'infanzia - consiglio dei ragazzi
Formazione	- numero corsi per gli educatori - numero campagne sensibilizzazione per opinione pubblica
Servizi socio-sanitari a misura dell'infanzia	- numero dei servizi per tipologia
Politica dei tempi: iniziative riferite a:	- tempi brevi (la giornata) - tempi medi (fine settimana) - tempi lunghi (vacanze scolastiche)
Monitoraggio, verifica	- istituzione di un ufficio comunale per la verifica dei risultati attesi

7. Il punteggio finale per ciascun comune sarà quello risultante dalla somma:

del punteggio ottenuto per la valutazione degli otto indicatori minimi previsti dal presente decreto;

della quota ulteriore, fino ad un massimo del 10% del punteggio di cui al punto precedente, in relazione all'effettivo diretto coinvolgimento delle bambine e dei bambini;

dell'ulteriore punteggio ottenuto in relazione a quanto previsto al precedente punto 5.

98A8121

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 settembre 1998.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998/1999, per le regioni Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento e Sardegna, esclusa la provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento e Sardegna, esclusa la provincia di Nuoro, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, provincia autonoma di Trento e Sardegna, esclusa la provincia di Nuoro.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8077

DECRETO 8 settembre 1998.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998/1999, per le regioni Toscana, Calabria e Abruzzo.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fre-

sche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Toscana, Calabria e Abruzzo con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE n. 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Toscana, Calabria e Abruzzo.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

98A8078

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 24 agosto 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per battello di emergenza denominata «SPLC 26/16», fabbricata dalla ditta Umoe Schat-Harding B.V., con sede a Utrecht (Olanda), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.6 del capitolo III, parte *C* della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 4 maggio 1998, della società Taimar S.a.s., con sede Milano, viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per battello di emergenza denominata «SPLC 26/16»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale, ufficio di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica, in data 8 maggio 1998, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru per battello di emergenza denominata «SPLC 26/16», fabbricata dalla ditta Umoe Schat-Harding B.V., con sede a Utrecht (Olanda), della quale è rappresentante in Italia la società Taimar R.I.E. S.a.s. sopracitata.

La predetta gru per battello d'emergenza dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa.

Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru per battello di emergenza: «SPLC 26/16»;

carico massimo di lavoro: (CL = 26 kN);

marchio: «TIPO APPROVATO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE» ai sensi della SOLAS 74 (83) e risoluzione IMO A.689 (17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III di detta convenzione SOLAS 74(83), come emendata.

La predetta gru per battello di emergenza è soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 48.6 del capitolo III della convenzione SOLAS 74(83), e dalle norme R.I.Na. per la costruzione ed il collaudo dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8048

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 25 febbraio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 19 maggio 1998 e dal senato accademico in data 12 maggio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le

modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 87, concernente le norme generali comuni a tutte le scuole di specializzazione, ad eccezione di quelle afferenti alle facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, la denominazione della scuola di specializzazione in chimica nucleare viene tolta, ed il sottotitolo viene così integrato: (ad eccezione di quelle afferenti alle facoltà di agraria, di medicina e chirurgia e del settore delle scienze matematiche, fisiche, naturali, astronomiche, biologiche, chimiche e della terra).

Art. 2.

L'art. 89, concernente la scuola di specializzazione in chimica nucleare, è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 157, concernente la scuola di specializzazione in urologia, e con lo scorrimento degli articoli successivi, vengono inseriti l'art. 158 concernente le norme comuni alle scuole di specializzazione del settore delle scienze matematiche, fisiche, naturali, astronomiche, biologiche, chimiche e della terra, e gli articoli 159 e 160 concernenti rispettivamente le scuole di specializzazione in chimica nucleare, e in metodologie chimiche di controllo e di analisi.

Art. 158 *(Norme comuni alle scuole di specializzazione del settore delle scienze matematiche, fisiche, naturali, astronomiche, biologiche,chimiche e della terra).* — 1. Al settore delle scienze matematiche, fisiche, naturali, astronomiche, biologiche, chimiche e della terra afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

a) chimica nucleare;

b) metodologie chimiche di controllo e di analisi.

Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

2. I corsi di studio hanno durata biennale, triennale o quadriennale. La durata del corso di studi per ogni singola specializzazione è fissata dalle norme specifiche della scuola. Il numero di ore di insegnamento e quello delle attività pratiche guidate e di tirocinio sono specificati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della facoltà, in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola.

4. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole. Sono altresì ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università italiane e straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a dette scuole.

5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: — gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; — la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

6. Nel determinare il piano di studi della scuola secondo quanto previsto dal precedente comma 5, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicati non meno di 3/5 del totale delle ore di didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, e l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida d'un tutore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà autorizzare preventivamente l'attività attinente alla specializzazione da svolgere in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra-universitari e riconoscerla utile sulla base di idonea documentazione.

8. L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo sviluppo delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

9. La corrispondenza delle scuole di specializzazione e i titoli relativi fra le tipologie individuate nella presente tabella e quelle precedenti viene individuata dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 159 *(Scuola di specializzazione in chimica nucleare)*. — 1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituita la scuola di specializzazione in chimica nucleare. Il corso di specializzazione è disciplinato, oltre che dal presente articolo, anche dall'articolo concernente le norme comuni alle scuole di specializzazione del settore delle scienze matematiche, fisiche, naturali, astronomiche, biologiche, chimiche e della terra.

2. Possono accedere alla prova di ammissione i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, fisica, ingegneria chimica, ingegneria nucleare.

3. La scuola ha la durata di due anni, per complessive 800 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche (480 ore d'insegnamento e 320 di attività pratiche guidate).

4. Le aree didattiche che caratterizzano la scuola e alle quali devono essere dedicate almeno 480 ore sono le seguenti:

1. Area chimica.

Settori scientifico-disciplinari:

C03X Chimica generale ed inorganica;

C02X Chimica fisica;

C01A Chimica analitica.

2. Area fisica.

Settori scientifico-disciplinari:

B01B Fisica;

B04X Fisica nucleare e subnucleare.

3. Area medicina.

Settore scientifico-disciplinare:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

5. Nell'ambito di tutti o di alcuni dei sopraindicati settori, il consiglio della scuola individuerà gli insegnamenti che costituiranno il piano di studi di anno in anno pubblicato nel manifesto degli studi. Il consiglio della scuola, ravvisandone l'opportunità, può altresì motivatamente attingere insegnamenti nell'ambito di altri settori, nei limiti previsti dall'art. 158, comma 6.

Art. 160 *(Scuola di specializzazione in metodologie chimiche di controllo e di analisi)*. — 1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituita la scuola di specializzazione in metodologie chimiche di controllo e di analisi. Il corso di specializzazione è disciplinato, oltre che dal presente articolo, anche dall'articolo concernente le norme comuni alle scuole di specializzazione del settore delle scienze matematiche, fisiche, naturali, astronomiche, biologiche, chimiche e della terra.

2. Possono accedere alla prova di ammissione i laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.

3. La scuola ha la durata di due anni, per complessive 350 ore d'insegnamento e 250 di attività pratiche guidate.

Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate almeno 360 ore sono le seguenti:

1. Area chimica analitica.

Settori scientifico-disciplinare:

C01A Chimica analitica.

2. Altre discipline chimiche.

Settori scientifico-disciplinari:

C02X Chimica fisica;

C03X Chimica generale ed inorganica;

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;

C05X Chimica organica.

4. Nell'ambito di tutti o di alcuni dei sopraindicati settori, il consiglio della scuola individuerà gli insegnamenti che costituiranno il piano di studi di anno in anno pubblicato nel manifesto degli studi. Il consiglio della scuola altresì, ravvisandone l'opportunità, può motivatamente attingere insegnamenti nell'ambito di altri settori, nei limiti previsti dall'art. 158, comma 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 5 agosto 1998

Il pro-rettore: MILANESI

98A8054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24882 del 29 luglio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998, della ditta S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Voith Riva Hydro, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1998 con decorrenza 23 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24883 del 29 luglio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e unità di Monza (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 28 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24884 del 29 luglio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di S. Giuliano Milanese (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unità di S. Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 4 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24885 del 29 luglio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1998 al 31 agosto 1998, della ditta S.p.a. Sabiem (dal 1° giugno 1998 Kone Ascensori S.p.a.), sede legale in Pero (Milano), con sede in Bologna e unità di Bologna.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sabiem (dal 1° giugno 1998 Kone Ascensori S.p.a.), sede legale in Pero (Milano), con sede in Bologna e unità di Bologna, per il periodo dal 3 marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con decorrenza 3 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24886 del 29 luglio 1998:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 aprile 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1996 con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia Difesa un'Azienda di Finmeccanica - Divisione Sistemi Avionici, con sede legale in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi di Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 12 agosto 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 aprile 1996 al 10 aprile 1997, della ditta S.p.a. Augusta Omi (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), Nerviano (Milano), Caselle (Torino).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1998: favorevole.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Augusta Omi (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), Nerviano (Milano), Caselle (Torino), per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dall'8 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi Avionici (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino) Nerviano (Milano), Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1996 al 7 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 8 agosto 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24078.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24887 del 29 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Vallenoncello (Pordenone).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 17 aprile 1997, n. 18/97.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24888 del 29 luglio 1998 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 1997 al 7 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e sede ed unità dell'area aeronautica di Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli centro R. Bonifacio (Napoli), Pomigliano, (Napoli) sede di Roma, viale M. Pilsudski, 92 (Roma), Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e sede ed unità dell'area aereonautica di Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli centro R. Bonifacio, Pomigliano (Napoli), sede di Roma, viale M. Pilsudski, 92 (Roma), Torino, per il periodo dall'8 maggio 1997 al 7 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 8 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24889 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sigla, con sede in Rimini e unità di Forlì, Rimini, S. Pietro in Bagno (Forlì), per il periodo dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1997, con decorrenza 10 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24890 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lameskin, con sede in Milano e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1997, con decorrenza 4 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24891 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lamespun, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 4 settembre 1997 al 3 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1997, con decorrenza 4 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24892 del 29 luglio 1998 è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 dicembre 1996 al 7 dicembre 1997, della ditta S.r.l. G.F. Sistemi Avionici (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa Az. Finmeccanica), con sede in Firenze, e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi Avionici (dal

20 dicembre 1996 Alenia Difesa Az. Finmeccanica), con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 dicembre 1996 al 7 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 8 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24893 del 29 luglio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 6 novembre 1997 al 5 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1997 con decorrenza 6 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24894 del 29 luglio 1998, è annullato il decreto ministeriale n. 21843 dell'11 dicembre 1996, con il quale si autorizza la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei dipendenti della società cooperativa a r.l. Co.Pa.Col., con sede in Napoli, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Con decreto ministeriale n. 24895 del 29 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti della ditta S.c. a r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unità di Milano (per un massimo di trentadue dipendenti), Roma (per un massimo di un dipendente), per il periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24898 del 30 luglio 1998, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, è riconosciuta la situazione di particolare crisi aziendale della ditta S.p.a. Florentia Legnosud, con sede ed unità in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), relativamente al periodo dal 23 novembre 1981 al 22 agosto 1982, per i seguenti motivi:

«la crisi di vendite, verificatasi, all'inizio degli anni 80, nel settore mobili, ha portato ad un sempre più scarso approvvigionamento di materie prime da parte delle industrie di tale settore e, conseguentemente, ad una stasi nella richiesta di tranciati.

La suddetta crisi ha inevitabilmente coinvolto la Florentia Legnosud S.p.a., operante nel settore del legno, causando particolari difficoltà iniziali, non superabili in tempi brevi, come dimostrato dal fatto che il ricorso alla CIGO, operato dall'azienda medesima nell'anno 1981, per tredici settimane, non è valso a superare lo stato di crisi in questione.

Come attestato dall'Ufficio provinciale del lavoro, in data 30 dicembre 1981, inoltre, la situazione occupazionale in Ascoli Piceno e provincia versava, al tempo, in uno stato di grave difficoltà».

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Florentia Legnosud, con sede ed unità in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), per il periodo dal 23 novembre 1981 al 22 maggio 1982.

Il trattamento di cui sopra viene prorogato fino al 22 agosto 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

98A8114

MINISTERO DELLA SANITÀ

Tabelle, con le relative note esplicative, concernenti i dati relativi al numero di animali utilizzati in Italia per fini scientifici o sperimentali nel triennio 1995-1997.

Secondo quanto sancito all'art. 15 comma 1, del decreto legislativo n. 116/1992 il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate ogni anno dai responsabili degli «stabilimenti utilizzatori» autorizzati e li pubblica ogni tre anni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati statistici vengono raccolti utilizzando tabelle specifiche elaborate in conformità a modelli concordati nell'ambito dell'Unione europea al fine di uniformare le informazioni disponibili in tutti i Paesi membri e diffuse in Italia con la circolare n. 8 del 22 aprile 1994.

Al fine di meglio comprendere i dati presentati nelle singole tabelle si precisa quanto segue:

Tabella 1: riguarda il numero e le specie di animali utilizzati negli esperimenti in Italia negli anni 1995-1996-1997 con riportato il totale complessivo per anno. I dati statistici sono presentati nelle tabelle secondo le categorie previste dal decreto legislativo n. 116/1992;

Tabelle 2a, 2b, 2c: riportano, suddivisi per specie, con riferimento agli anni 1995 (a), 1996 (b), 1997 (c) il numero complessivo di animali utilizzati in Italia suddiviso in base alle tipologie di esperimento previste all'art. 3 lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 116/1992. Vengono riportate inoltre ulteriori distinzioni in specifiche categorie di esperimento secondo quanto previsto dalla Commissione europea;

Tabelle 3a, 3b, 3c: riportano, suddivisi per specie, il numero di animali di cui alle tabelle precedenti, utilizzati negli esperimenti previsti dalle leggi italiane, dell'Unione europea, di Paesi terzi o in combinazione delle stesse secondo quanto previsto all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 116/1992.

Tabella 1 riassuntiva del numero di animali utilizzati nelle diverse categorie di esperimenti suddivisi per specie per il triennio 1995-1997 (con riferimento all'articolo 3 del D. Legislativo 116/92).

Specie	Totale 1995	Totale 1996	Totale 1997
a.Topi (Mus musculus)	414005	379327	356887
b. Ratti (Rattus norvegicus)	440828	595407	688145
c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	31533	28925	31564
d. Criceti (Mesocricetus)	2483	1842	2957
e. Altri roditori (altri Rodentia)	2622	2360	2782
f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	40123	41070	31004
g. Gatti (Felis catus)	170	270	263
h. Cani (Canis familiaris)	658	984	897
i. Furetti (Mustela putorius furo)	------	------	8
j. Altri carnivori (altri Carnivora)	------	------	------
k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	27	173	31
l. Suini (Sus)	1827	1094	1708
m.Caprini (Capra)	82	70	45
n. Ovini (Ovis)	669	342	415
m. Bovini (Bos)	618	189	182
p. Proscimmie (Prosimia)	------	------	------
q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	539	38	27
r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	357	738	556
s. Altre scimmie (Hominoidea)	------	------	------
t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	104	24	24
u. Quaglie (Coturnix coturnix)	166	5	88
v. Altri uccelli (altri Aves)	11363	9213	6673
w.Rettili (Reptilia)	497	644	910
x. Anfibi (Amphibia)	2529	3046	1725
y. Pesci (Pisces)	5094	5484	3645
z. TOTALE	**956294**	**1071248**	**1130536**

Tabella 2A: numero di animali utilizzati nelle diverse categorie di esperimenti suddivisi per specie per l'anno 1995 (con riferimento all'articolo 3 del D.L.vo 116/92)

Specie	Studi biologici e di base	Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità)	Diagnosi di malattia	Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	Istruzione e formazione	Altri fini (*)	Totale
2A.a.Topi (Mus musculus)	97761	198696	5077	39742	146	72583	414005
2A.b. Ratti (Rattus norvegicus)	61941	278948	404	22875	419	76241	440828
2A.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	3934	7196	1256	4704	171	14273	31533
2A.d. Criceti (Mesocricetus)	297	713	-----	1473	-----	-----	2483
2A.e. Altri roditori (altri Rodentia)	197	2134	-----	-----	-----	291	2622
2A.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	3506	26900	56	2144	4	7513	40123
2A.g. Gatti (Felis catus)	108	6	-----	-----	-----	56	170
2A.h. Cani (Canis familiaris)	25	323	-----	307	-----	3	658
2A.i. Furetti (Mustela putorius furo)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2A.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2A.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	2	-----	-----	-----	-----	25	27
2A.l. Suini (Sus)	515	226	15	114	16	941	1827
2A.m.Caprini (Capra)	58	-----	-----	-----	-----	24	82
2A.n. Ovini (Ovis)	296	76	-----	-----	-----	297	669
2A.m. Bovini (Bos)	77	26	-----	-----	-----	515	618
2A.p. Proscimmie (Prosimia)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2A.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	198	-----	-----	-----	-----	341	539
2A.r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	2	42	-----	313	-----	-----	357
2A.s. Altre scimmie (Hominoidea)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2A.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	73	31	-----	-----	-----	-----	104
2A.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	166	-----	-----	-----	-----	-----	166
2A.v. Altri uccelli (altri Aves)	4250	2459	20	4270	-----	364	11363
2A.w.Rettili (Reptilia)	497	-----	-----	-----	-----	-----	497
2A.x. Anfibi (Amphibia)	2464	34	-----	-----	-----	31	2529
2A.y. Pesci (Pisces)	4223	-----	-----	320	-----	451	5094
2A.z. TOTALE	180690	517810	6828	76261	756	173949	956294

(*) comprende gli animali utilizzati per fini diversi dai precedenti e quelli utilizzati per controllo qualità, test di pirogeni e per la produzione di anticorpi.

Tabella 2B: numero di animali utilizzati nelle diverse categorie di esperimenti suddivisi per specie per l'anno 1996 (con riferimento all'articolo 3 del D.L.vo 116/92)

Specie	Studi biologici e di base	Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità)	Diagnosi di malattia	Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	Istruzione e formazione	Altri fini (*)	Totale
2B.a. Topi (Mus musculus)	88616	180658	7081	34890	252	67830	379327
2B.b. Ratti (Rattus norvegicus)	41222	327655	487	24020	1020	201003	595407
2B.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	2751	9584	710	3762	-----	12118	28925
2B.d. Criceti (Mesocricetus)	797	530	1	514	-----	-----	1842
2B.e. Altri roditori (altri Rodentia)	26	2311	10	-----	-----	13	2360
2B.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	3556	8678	113	8182	-----	20541	41070
2B.g. Gatti (Felis catus)	240	4	-----	-----	-----	26	270
2B.h. Cani (Canis familiaris)	20	301	-----	659	-----	4	984
2B.i. Furetti (Mustela putorius furo)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2B.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2B.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	-----	150	-----	-----	-----	23	173
2B.l. Suini (Sus)	126	196	3	20	60	689	1094
2B.m. Caprini (Capra)	46	-----	-----	-----	-----	24	70
2B.n. Ovini (Ovis)	111	4	-----	-----	-----	227	342
2B.m. Bovini (Bos)	49	8	-----	-----	-----	132	189
2B.p. Proscimmie (Prosimia)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2B.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	-----	1	-----	12	-----	25	38
2B.r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	165	165	-----	374	-----	34	738
2B.s. Altre scimmie (Hominoidea)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2B.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	24	-----	-----	-----	-----	-----	24
2B.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	5	-----	-----	-----	-----	-----	5
2B.v. Altri uccelli (altri Aves)	2871	1590	36	88	-----	4628	9213
2B.w. Rettili (Reptilia)	644	-----	-----	-----	-----	-----	644
2B.x. Anfibi (Amphibia)	2918	19	-----	-----	15	94	3046
2B.y. Pesci (Pisces)	4232	-----	-----	187	150	916	5484
2B.z. TOTALE	148419	531854	8441	72708	1497	308327	1071248

(*) comprende gli animali utilizzati per fini diversi dai precedenti e quelli utilizzati per controllo qualità, test di pirogeni e per la produzione di anticorpi.

Tabella 2C: numero di animali utilizzati nelle diverse categorie di esperimenti suddivisi per specie per l'anno 1997 (con riferimento all'articolo 3 del D.L.vo 116/92)

Specie	Studi biologici e di base	Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità)	Diagnosi di malattia	Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	Istruzione e formazione	Altri fini (*)	Totale
2C.a.Topi (Mus musculus)	94281	158688	14706	35623	745	52844	356887
2C.b. Ratti (Rattus norvegicus)	58071	325463	209	24380	390	279632	688145
2C.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	2876	10654	1514	2765	0	13755	31564
2C.d. Criceti (Mesocricetus)	540	1745	15	652	0	5	2957
2C.e. Altri roditori (altri Rodentia)	360	2327	0	0	0	95	2782
2C.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	3153	8980	420	2788	72	15591	31004
2C.g. Gatti (Felis catus)	193	0	2	48	0	20	263
2C.h. Cani (Canis familiaris)	26	235	0	633	0	3	897
2C.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	8	0	0	0	8
2C.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0
2C.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	16	0	0	0	0	15	31
2C.l. Suini (Sus)	404	532	26	158	6	582	1708
2C.m.Caprini (Capra)	17	12	0	0	0	16	45
2C.n. Ovini (Ovis)	123	39	7	10	4	232	415
2C.m. Bovini (Bos)	33	12	6	57	16	58	182
2C.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0
2C.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	2	0	0	0	0	25	27
2C.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	135	85	0	296	0	40	556
2C.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0
2C.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	24	0	0	0	0	0	24
2C.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	23	65	0	0	0	0	88
2C.v. Altri uccelli (altri Aves)	2413	2530	202	518	0	1010	6673
2C.w.Rettili (Reptilia)	910	0	0	0	0	0	910
2C.x. Anfibi (Amphibia)	1705	20	0	0	0	0	1725
2C.y. Pesci (Pisces)	964	0	0	581	0	2100	3645
2C.z. TOTALE	**166269**	**511387**	**17115**	**68509**	**1233**	**366023**	**1130536**

(*) comprende gli animali utilizzati per fini diversi dai precedenti e quelli utilizzati per controllo qualità, test di pirogeni e per la produzione di anticorpi.

Tabella 3A: Numero di animali utilizzati in relazione alle normative nazionali ed estere (anno 1995)

1 Specie	2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro 1)	3 Normative CEE	4 Altre Normative Internazionali	5 Qualsiasi combinazione delle colonne 2, 3 e 4	6 Nessuna normativa applicabile	7 Totale
a.Topi (Mus musculus)	48558	74802	0	105825	184820	414005
b. Ratti (Rattus norvegicus)	21740	22601	0	63943	332544	440828
c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	1540	13653	0	2792	13548	31533
d. Criceti (Mesocricetus)	4	221	0	1653	605	2483
e. Altri roditori (altri Rodentia)	7	40	0	2063	512	2622
f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1979	3439	0	5940	28765	40123
g. Gatti (Felis catus)	9	0	0	21	140	170
h. Cani (Canis familiaris)	0	32	0	560	66	658
i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0
j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0
k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	27	27
l. Suini (Sus)	14	7	0	59	1747	1827
m.Caprini (Capra)	10	6	0	0	66	82
n. Ovini (Ovis)	150	26	0	4	489	669
o. Bovini (Bos)	0	0	0	16	602	618
pqrs. Primati non umani	27	140	0	694	35	896
t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	17	0	0	87	104
u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	50	0	0	116	166
v. Altri uccelli (altri Aves)	10	6350	0	64	4939	11363
w.Rettili (Reptilia)	194	0	0	0	303	497
x. Anfibi (Amphibia)	70	35	0	15	2409	2529
y. Pesci (Pisces)	83	0	0	320	4691	5094
z. TOTALE	**74395**	**121419**	**0**	**183969**	**576511**	**956294**

Tabella 3B: Numero di animali utilizzati in relazione alle normative nazionali ed estere (anno 1996)

1 Specie	2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro 1)	3 Normative CEE	4 Altre Normative Internazionali	5 Qualsiasi combinazione delle colonne 2, 3, 4	6 Nessuna normativa applicabile	7 Totale
a.Topi (Mus musculus)	48465	41264	0	89089	134250	379327
b. Ratti (Rattus norvegicus)	20024	21722	0	50871	285830	595407
c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	1419	1128	0	1993	21150	28925
d. Criceti (Mesocricetus)	508	311	0	514	95	1842
e. Altri roditori (altri Rodentia)	10	94	0	2180	48	2360
f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1565	4255	0	5117	28522	41070
g. Gatti (Felis catus)	1	0	0	19	250	270
h. Cani (Canis familiaris)	0	6	0	721	257	984
i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0
j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0
k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	150	23	173
l. Suini (Sus)	5	65	0	20	1001	1094
m.Caprini (Capra)	0	11	0	0	59	70
n. Ovini (Ovis)	88	1	0	4	249	342
o. Bovini (Bos)	57	0	0	7	111	189
pqrs primati non umani	27	0	0	456	161	778
t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	24	24
u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	5	5
v. Altri uccelli (altri Aves)	4	4819	0	120	3750	9213
w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	644	644
x. Anfibi (Amphibia)	0	30	0	10	2987	3046
y. Pesci (Pisces)	130	0	0	187	5168	5485
z. TOTALE	**72330**	**73706**	**0**	**151914**	**484584**	**1071248**

Tabella 3C: Numero di animali utilizzati in relazione alle normative nazionali ed estere (anno 1997)

1. Specie	2. Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro 1)	3. Normative CEE	4. Altre Normative Internazionali	5. Qualsiasi combinazione delle colonne 2 / 3 / 4	6. Nessuna normativa applicabile	7. Totale
a. Topi (Mus musculus)	25642	82015	0	66025	183205	356887
b. Ratti (Rattus norvegicus)	18075	24680	0	47755	597635	688145
c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	2322	13555	0	4644	11043	31564
d. Criceti (Mesocricetus)	22	1017	0	823	1095	2957
e. Altri roditori (altri Rodentia)	337	28	0	1222	1195	2782
f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1307	3511	0	4933	21253	31004
g. Gatti (Felis catus)	12	10	0	73	168	263
h. Cani (Canis familiaris)	20	0	0	822	55	897
i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	8	8
j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0
k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	31	31
l. Suini (Sus)	107	269	0	23	1309	1708
m. Caprini (Capra)	0	15	0	0	30	45
n. Ovini (Ovis)	50	5	0	4	356	415
m. Bovini (Bos)	8	52	0	0	122	182
p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0
q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	27	27
r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	2	127	0	427	0	556
s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0
t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	24	24
u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	88	88
v. Altri uccelli (altri Aves)	34	25	0	173	6441	6673
w. Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	910	910
x. Anfibi (Amphibia)	8	0	0	0	1717	1725
y. Pesci (Pisces)	8	0	0	0	3637	3645
z. TOTALE	47954	125309	0	127003	830349	1130536

98A8141

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hostamox La»

Decreto n. 130 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario HOSTAMOX LA (Amoxicillina) sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico, piazzale Türr n. 5, Milano, codice fiscale 11494040154.

Produttore: Biomedia Chemicals Ltd, Tallarghet, Dublino (Irlanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 1 flacone multidose da 100 ml, A.I.C. n. 102255015.

Composizione: un ml di prodotto contiene:

principio attivo: amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: «Hostamox La» è destinato a bovini, ovini e suini per le seguenti indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche (primarie e secondarie) sostenute da microrganismi sensibili all'amoxicillina, come streptococchi, stafilococchi (ceppi penicillino-sensibili), pasteurella spp., salmonella spp., actinobacillus spp., bordetella spp., moraxsella spp., haemophilus spp., fusiformis spp., escherichia coli, corynebacterium spp., clostridium spp., bacillus anthracis. Viene impiegato nelle setticemie, nelle infezioni dell'apparato respiratorio (polmoniti, bronchiti, tonsilliti, laringiti, riniti difterite dei vitelli ecc.), dell'apparato digerente (enteriti, gastriti) e di quello genito-urinario (infezioni post-parto, metriti, piometra, cistiti, mastiti MMA nei suini, nelle infezioni batteriche locali, nonché nella prevenzione delle complicanze batteriche post-chirurgiche.

Specie di destinazione: bovini, suini e ovini.

Tempo di attesa:

latte bovino: 72 ore (6 mungiture) divieto d'uso nelle pecore in lattazione;

carni e visceri:

bovini: 14 giorni;

suini e ovini: 11 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8131

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **484.000**
- semestrale . . . . . L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . L. **396.000**
- semestrale . . . . . L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . L. **110.000**
- semestrale . . . . . L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **102.000**
- semestrale . . . . . L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **260.000**
- semestrale . . . . . L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **101.000**
- semestrale . . . . . L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. **254.000**
- semestrale . . . . . L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . L. **1.045.000**
- semestrale . . . . . L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . L. **935.000**
- semestrale . . . . . L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189